

AZIMUT

SUSTAINABLE FUTURE

Fondo Pensione Aperto

Regolamento di Gestione

redatto ai sensi dell'art. 12
del D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252

Data di efficacia 1° marzo 2022

Indice

<i>PARTE I</i>	<i>IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO</i>	2
Art. 1	Denominazione	
Art. 2	Istituzione del Fondo, esercizio dell'attività, sede e recapiti	
Art. 3	Scopo	
<i>PARTE II</i>	<i>CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO</i>	2
Art. 4	Regime del Fondo	
Art. 5	Destinatari	
Art. 6	Scelte di investimento	
Art. 7	Gestione degli investimenti	
Art. 8	Spese	
<i>PARTE III</i>	<i>CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI</i>	6
Art. 9	Contribuzione	
Art. 10	Determinazione della posizione individuale	
Art. 11	Prestazioni pensionistiche	
Art. 12	Erogazione della rendita	
Art. 13	Trasferimento e riscatto della posizione individuale	
Art. 14	Anticipazioni	
<i>PARTE IV</i>	<i>PROFILI ORGANIZZATIVI</i>	10
Art. 15	Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile	
Art. 16	Sistema di governo	
Art. 17	Depositario	
Art. 18	Responsabile	
Art. 19	Organismo di rappresentanza	
Art. 20	Conflitti di interesse	
Art. 21	Scritture contabili	
<i>PARTE V</i>	<i>RAPPORTI CON GLI ADERENTI</i>	12
Art. 22	Modalità di adesione e clausole risolutive espresse	
Art. 23	Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari	
Art. 24	Comunicazioni e reclami	
<i>PARTE VI</i>	<i>NORME FINALI</i>	13
Art. 25	Modifiche del Regolamento	
Art. 26	Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo	
Art. 27	Cessione del Fondo	
Art. 28	Operazioni di fusione	
Art. 29	Rinvio	
Allegato n. 1	Disposizioni in materia di Responsabile	15
Allegato n. 2	Condizioni e modalità di erogazione delle rendite	18
<i>Appendice 1</i>	Determinazione dei coefficienti di conversione in rendita e tabelle di conversione in rendita	23
<i>Appendice 2</i>	Clausola di rivalutazione	42
<i>Appendice 3</i>	Regolamento della Gestione separata "Zurich Trend"	43

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1**
Denominazione
1. “AZIMUT SUSTAINABLE FUTURE - Fondo pensione aperto” (di seguito “Fondo”) è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell’art. 12 del Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito “Decreto”).
- Art. 2**
Istituzione del Fondo, esercizio dell’attività, sede e recapiti
1. Il Fondo è stato istituito dalla società “Azimut Capital Management Società di Gestione del Risparmio S.p.A.” (di seguito “s.g.r.”) giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del 29 aprile 2020; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
 2. La s.g.r., esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dalla medesima data.
 3. Il Fondo è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 171.
 4. L’attività relativa al Fondo è svolta in Milano, presso la sede della s.g.r.
 5. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della s.g.r. è azimutcm@legalmail.it.
- Art. 3**
Scopo
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e l’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

- Art. 4**
Regime del Fondo
1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
- Art. 5**
Destinatari
1. L’adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati dall’art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al Fondo.
 2. Ai sensi dell’art. 8, comma 7, del Decreto l’adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.
 3. Le adesioni individuali sono precluse a coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.
- Art. 6**
Scelte di investimento
1. Il Fondo è articolato nei seguenti comparti, differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta:
 - COMPARTO BILANCIATO CONSERVATIVO
 - COMPARTO BILANCIATO
 - COMPARTO BILANCIATO ACCRESCITIVOIl Comparto Bilanciato Conservativo è destinato ad accogliere, in assenza di indicazioni da parte dell’iscritto, la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento per l’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA). L’aderente può successivamente variare il Comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.
3. Il Fondo prevede un meccanismo di riallocazione automatica della posizione maturata tra comparti sulla base dei rendimenti realizzati che l'iscritto può attivare in sede di adesione o successivamente. Il funzionamento del suddetto servizio, denominato "Servizio Consolida", è rappresentato nella Nota Informativa.

1. La s.g.r. effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
2. Ferma restando la responsabilità della s.g.r. essa può affidare a soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), c-bis) del Decreto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione¹.
3. La s.g.r. verifica i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento.
4. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

Art. 7 Gestione degli investimenti

Comparto Bilanciato Conservativo

Finalità della gestione: Tale Comparto persegue l'obiettivo di ottenere, in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, la rivalutazione del capitale. In particolare, il Comparto si propone l'obiettivo di un rendimento assoluto positivo almeno in linea con il 75% dell'indice Istat (al netto di un importo corrispondente all'aliquota dell'imposta sostitutiva gravante sul comparto) maggiorato di un rendimento del 1% (parametro di riferimento).

Politica di investimento: Il Comparto, per la realizzazione dell'obiettivo di cui sopra - prevede di investire in "titoli di capitale" e "titoli di debito", modulando l'asset allocation tra le due componenti in maniera flessibile.

L'esposizione del Comparto agli investimenti azionari non può superare il 50% del patrimonio ed essere inferiore al 15% del patrimonio stesso.

La componente obbligazionaria del Comparto non può superare il 75% del patrimonio. La strategia di gestione del Comparto incorpora anche fattori ESG nel processo e nella selezione degli investimenti, adottando un approccio dinamico, volto a mantenere un'ampia diversificazione settoriale e geografica.

Il patrimonio del Comparto potrà essere investito in strumenti finanziari denominati in Euro e/o in valuta estera nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di esposizione valutaria massima delle disponibilità complessive del Comparto. Il Comparto può inoltre utilizzare OICR fino al 100% del suo patrimonio.

Comparto Bilanciato

Finalità della gestione: Tale Comparto persegue l'obiettivo di ottenere, in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, la rivalutazione del capitale. In particolare, il Comparto si propone l'obiettivo - in un orizzonte temporale pluriennale - di un rendimento assoluto positivo almeno in linea con il 75% dell'indice Istat (al netto di un

¹ Il contratto di delega deve prevedere che la s.g.r. e il Responsabile del Fondo debbano poter verificare le procedure adottate dal soggetto delegato per l'esecuzione del contratto e le operazioni poste in essere per conto del Fondo.

importo corrispondente all'aliquota dell'imposta sostitutiva gravante sul comparto) maggiorato di un rendimento del 2% (parametro di riferimento).

Politica di investimento: Il comparto, per la realizzazione dell'obiettivo di cui sopra - prevede di investire in "titoli di capitale" e "titoli di debito", modulando l'asset allocation tra le due componenti in maniera flessibile.

L'esposizione del Comparto agli investimenti azionari non può superare il 70% del patrimonio ed essere inferiore al 20% del patrimonio stesso.

La componente obbligazionaria del Comparto non può superare il 70% del patrimonio. La strategia di gestione del Comparto incorpora anche fattori ESG nel processo e nella selezione degli investimenti, adottando un approccio dinamico, volto a mantenere un'ampia diversificazione settoriale e geografica.

Il patrimonio del comparto potrà essere investito in strumenti finanziari denominati in Euro e/o in valuta estera nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di esposizione valutaria massima delle disponibilità complessive del Comparto. Il Comparto può inoltre utilizzare OICR fino al 100% del suo patrimonio.

Comparto Bilanciato Accrescitivo

Finalità della gestione: Tale Comparto persegue l'obiettivo di ottenere, in un orizzonte temporale di lungo periodo, la rivalutazione del capitale. In particolare, il Comparto si propone l'obiettivo - in un orizzonte temporale pluriennale di un rendimento assoluto positivo almeno in linea con il 75% dell'indice Istat (al netto di un importo corrispondente all'aliquota dell'imposta sostitutiva gravante sul comparto) maggiorato di un rendimento del 2,5% (parametro di riferimento).

Politica di investimento: Il comparto, per la realizzazione dell'obiettivo di cui sopra, prevede di investire in "titoli di capitale" e "titoli di debito", modulando l'asset allocation tra le due componenti in maniera flessibile.

L'esposizione del Comparto agli investimenti azionari non può superare il 90% del patrimonio ed essere inferiore al 40% del patrimonio stesso.

La componente obbligazionaria del Comparto non può superare il 50% del patrimonio. La strategia di gestione del Comparto incorpora anche fattori ESG nel processo e nella selezione degli investimenti, adottando un approccio dinamico, volto a mantenere un'ampia diversificazione settoriale e geografica.

Il patrimonio del comparto potrà essere investito in strumenti finanziari denominati in Euro e/o in valuta estera nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di esposizione valutaria massima delle disponibilità complessive del Comparto. Il Comparto può inoltre utilizzare OICR fino al 100% del suo patrimonio.

5. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, sono descritti nella Nota informativa.

Art. 8 Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:** una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a Euro 10,00;
 - b) **spese relative alla fase di accumulo:**
 - b.1) **direttamente a carico dell'aderente:** una commissione pari a 30,00 Euro, applicata annualmente;
 - b.2) **indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:**
 - i) una commissione di gestione sul patrimonio, prelevata con cadenza mensile pari a:
 - l'1,00% su base annua - per il Comparto Bilanciato Conservativo;
 - l'1,50% su base annua - per il Comparto Bilanciato;
 - l'1,80% su base annua - per il Comparto Bilanciato Accrescitivo.
 - ii) una eventuale provvigione di incentivo le cui condizioni di applicabilità, i parametri, l'aliquota di prelievo e il meccanismo di calcolo sono di seguito illustrati.

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ E PARAMETRI

La provvigione di incentivo viene applicata:

1) se la variazione del valore della quota del singolo Comparto - nell'orizzonte temporale di riferimento - è superiore (overperformance) al 75% dell'indice ISTAT(*) (al netto degli oneri fiscali applicabili al Comparto) - relativo all'ultimo giorno lavorativo dell'anno solare precedente l'orizzonte temporale di riferimento maggiorato di un rendimento di seguito riportato:

- Comparto Bilanciato Conservativo: 1,00%
- Comparto Bilanciato: 2,00%
- Comparto Bilanciato Accrescitivo: 2,50%

() Variazione percentuale annua "dell'Indice Nazionale Generale dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati" relativo all'ultimo giorno lavorativo dell'anno solare precedente l'orizzonte temporale di riferimento.*

2) se la variazione del valore della quota del Comparto è positiva nell'orizzonte temporale di riferimento.

ALIQUOTA DI PRELIEVO

L'aliquota di prelievo, applicata come descritto nel successivo meccanismo di calcolo, è pari a:

- 25% dell'overperformance per il Comparto Bilanciato Conservativo
- 20% dell'overperformance per il Comparto Bilanciato
- 15% dell'overperformance per il Comparto Bilanciato Accrescitivo

MECCANISMO DI CALCOLO

Premesso quanto segue:

- a) Orizzonte temporale di riferimento: anno solare;
- b) Frequenza di calcolo: giornaliera;
- c) Periodicità del prelievo: annuale;
- d) Momento del prelievo: la provvigione di incentivo di competenza di ciascun "orizzonte temporale di riferimento" viene prelevata dalle disponibilità liquide del singolo Comparto il 1° giorno lavorativo dell'anno solare successivo a quello di riferimento.

In dettaglio, per l'applicazione delle commissioni di incentivo, si procede nel modo seguente.

Il calcolo della commissione è eseguito con cadenza giornaliera, accantonando un rateo che fa riferimento all'overperformance maturata rispetto all'ultimo giorno dell'anno solare precedente. Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo del Comparto, la s.g.r. accredita al singolo Comparto l'accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo. La provvigione di incentivo viene calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto del Comparto nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio, nel periodo cui si riferisce la performance.

Nel caso in cui l'anno precedente la performance del comparto sia stata negativa, la Società di Gestione può rinunciare alla provvigione di incentivo se dovuta per l'anno in corso.

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico del Comparto le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile, salva diversa decisione della s.g.r..

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP. In particolare, nel caso di investimenti in OICR

collegati, dal compenso della s.g.r. sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell'OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati².

- c) **spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali**, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - c.1) 50,00 euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica;
 - c.2) 50,00 euro per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti.
 - d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite**, quali riportate nell'Allegato n.2.
 - e) **spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi: pari a Euro 30,00 per l'apertura della pratica.
2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.
3. Sono a carico della s.g.r. tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 9 Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano la contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida altresì di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, di contribuire al Fondo.
4. L'aderente su base individuale ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. Il costanza di rapporto di lavoro, il lavoratore che aderisce su base collettiva ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
6. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).

² Nel caso di investimenti in FIA diversi da quelli collegati sul comparto potranno gravare commissioni di gestione (ed eventuali commissioni di incentivo) a condizione che venga resa agli aderenti adeguata informativa circa la misura massima delle commissioni applicabili nell'ambito della Nota informativa. Per FIA collegati si intendono quelli promossi o gestiti dalla società che gestisce le risorse del Fondo o da altre società del medesimo gruppo di appartenenza.

7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

-
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
 2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 8, comma 1 lett. a) e b.1). Sul primo versamento incidono anche eventuali spese di adesione.
 3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
 4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del singolo comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
 5. La s.g.r. determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
 6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 11, 13 e 14 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui la s.g.r. ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
 7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10
Determinazione della
posizione individuale

-
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto ad una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
 2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di appartenenza.
 3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
 4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione dei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate, in tutto o in parte, in forma di RITA con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Art. 11
Prestazioni pensionistiche

5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 13 e 14, ovvero la prestazione pensionistica.
9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
10. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6, 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
11. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
12. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e in rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 13, commi 6 e 7.

Art. 12
Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione delle prestazioni in una delle tipologie di rendita di seguito indicate:
 - a) una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
 - b) una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;

- c) una rendita vitalizia con controassicurazione: detta rendita è corrisposta all'aderente finché in vita; in caso di suo decesso il montante residuale è corrisposto alla persona da lui designata.
3. Nell'Allegato n. 2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'Allegato n. 2 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
- trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
 - riscattare il 75 per cento o il 100 per cento della posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta nel periodo di partecipazione al Fondo ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.
3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2 l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la s.g.r. informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche o in mancanza degli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. La s.g.r., accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque non oltre il termine massimo di centotanta giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la s.g.r. richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art. 13
Trasferimento e riscatto
della posizione individuale

7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 14
Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. La s.g.r. provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di centottanta giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la s.g.r. richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. 15
**Separatezza patrimoniale,
amministrativa e contabile**

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della s.g.r., sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della s.g.r. o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la s.g.r..

4. La s.g.r. è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla s.g.r. e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della s.g.r. e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità della s.g.r. per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. La s.g.r. è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote o in differenti classi di quote.

-
1. La s.g.r. assicura, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexties, 5-septies, 5-octies e 5-nonies del Decreto in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

Art. 16
Sistema di governo

-
1. Il patrimonio del Fondo è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative (di seguito "depositario").
 2. La s.g.r. può revocare in ogni momento l'incarico al depositario il quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di almeno 6 mesi³; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - la s.g.r. non abbia stipulato un nuovo contratto con altro depositario, in possesso dei requisiti di legge;
 - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso il nuovo depositario.
 3. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità della s.g.r. per l'operato del soggetto delegato.
 4. Le funzioni di depositario sono regolate dalla normativa tempo per tempo vigente.
 5. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
 6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 17
Depositario

-
1. La s.g.r. nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto.
 2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'Allegato n. 1.

Art. 18
Responsabile

-
1. È istituito un Organismo di rappresentanza (di seguito "Organismo"), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Decreto.
 2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione e il funzionamento dell'Organismo sono riportate in un apposito documento denominato "Disposizioni in materia di Organismo di rappresentanza".
 3. La s.g.r. individua il numero complessivo dei componenti dell'Organismo in modo tale da garantire la rappresentatività degli iscritti per adesioni collettive e la funzionalità dell'Organismo.

Art. 19
Organismo di rappresentanza

³ Il preavviso non può essere inferiore a sei mesi.

4. Le aziende o i gruppi che provvedono alla designazione dei rappresentanti sono quelle che alla fine del mese precedente alla designazione hanno almeno 500 lavoratori iscritti al fondo pensione⁴.
5. I componenti dell'Organismo restano in carica tre anni e possono svolgere più mandati. I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati in corso di mandato scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. Le spese di funzionamento dell'Organismo e gli eventuali compensi riconosciuti ai suoi componenti, non possono gravare sul fondo né sulla s.g.r.
7. L'organismo svolge funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al Fondo, la s.g.r. e il Responsabile. L'Organismo non svolge funzioni di controllo.
8. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

Art. 20
Conflitti di interesse

1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 21
Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. La s.g.r. conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto del Fondo.
3. Il rendiconto del Fondo è pubblicato sul sito web della s.g.r.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 22
Modalità di adesione e clausole risolutive espresse

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista tempo per tempo dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla s.g.r.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 26.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
6. La raccolta delle adesioni al Fondo può essere svolta all'interno della sede legale o delle dipendenze della s.g.r. da parte di addetti a ciò incaricati ovvero tramite la rete

⁴ Nel caso in cui il numero di aziende o gruppi di cui al comma 4 comporta il superamento del limite massimo di componenti, le collettività tenute alla designazione sono individuate in base alla numerosità degli aderenti al Fondo. La s.g.r. può individuare ulteriori criteri di selezione delle aziende. Se invece il numero di aziende o gruppi di cui al comma 4 non comporta il raggiungimento del limite massimo di componenti, la s.g.r. può invitare altre aziende o gruppi individuate sulla base di un criterio di selezione delle aziende (quale, ad esempio, la numerosità degli aderenti al Fondo), a comunicare i nominativi dei rappresentanti propri e dei propri lavoratori.

di distribuzione della s.g.r. Le adesioni su base collettiva possono essere raccolte anche presso i luoghi indicati nella Nota informativa.

7. In caso di adesione mediante sito web, la s.g.r. deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta alla s.g.r. con modalità che garantiscono certezza della data di ricezione. La s.g.r., entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. La s.g.r. rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
8. L'aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al Fondo. In caso di inadempimento, la s.g.r. ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
9. Qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, la s.g.r. ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

-
1. La s.g.r. mette a disposizione degli aderenti la documentazione inerente al Fondo e tutte le altre informazioni utili, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web della s.g.r., in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari e presso la sede legale della s.g.r.. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
 2. La s.g.r. fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 23
Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

-
1. La s.g.r. definisce le modalità con le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite da COVIP, riportandole nella Nota informativa.

Art. 24
Comunicazioni e reclami

PARTE VI – NORME FINALI

-
1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
 2. La s.g.r. stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto dall'art. 26.

Art. 25
Modifiche del Regolamento

-
1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.

Art. 26
Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

2. La s.g.r. comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno centoventi giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha novanta giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La s.g.r. può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 27
Cessione del Fondo

1. Qualora la s.g.r. non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In questo caso di cessione del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la s.g.r. viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare ai sensi dell'art.26 e con le modalità ivi previste.

Art. 28
Operazioni di fusione

1. Nel caso in cui il Fondo sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro fondo gestito dalla medesima s.g.r., il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 26 e con le modalità ivi previste.

Art. 29
Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

Disposizioni in materia di Responsabile

Allegato 1

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo di amministrazione della s.g.r. che esercita l'attività del Fondo. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della s.g.r..
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro quindici giorni dalla deliberazione.

Art. 1 Nomina e cessazione dell'incarico

1. I requisiti per l'assunzione dell'incarico di Responsabile sono previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la s.g.r. o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore della s.g.r..

Art. 2 Requisiti e incompatibilità

1. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico.

Art. 3 Decadenza

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo di amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, fermo restando che il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della s.g.r., o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della s.g.r. o di società controllanti o controllate.
2. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della s.g.r..

Art. 4 Retribuzione

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla s.g.r. riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della s.g.r., di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui all' art.6. La s.g.r. gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo di amministrazione e di quello di controllo della s.g.r., per tutte le materie inerenti al Fondo.

Art. 5 Autonomia del Responsabile

Art. 6
Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla s.g.r., organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
 - a) **vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 - i) la politica di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento e nel Documento sulla politica di investimento e che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal Regolamento;
 - ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
 - b) **vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 - i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla s.g.r. e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della s.g.r. e di suoi clienti;
 - ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;
 - c) **vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:**
 - i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
 - ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
 - iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
 - iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione dei reclami nonché il trattamento riservato ai singoli reclami;
 - v) la tempestività e la correttezza dell'erogazione delle prestazioni, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla s.g.r. per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di depositario, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/ condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/ condizioni relative alle prestazioni accessorie di invalidità e premorienza.
4. Delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della s.g.r., indicando gli interventi correttivi da adottare.

1. Il Responsabile:

- a) predisporre annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali irregolarità riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della s.g.r.;
- b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa tempo per tempo vigente e dalle istruzioni emanate in proposito;
- c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della s.g.r., le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 7
Rapporti con la COVIP

-
1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
 2. Egli risponde verso la s.g.r. e verso i singoli aderenti e beneficiari del Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
 3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis e 2395 del Codice Civile.

Art. 8
Responsabilità

Convenzione per l'assicurazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia

Allegato 2

AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. (di seguito denominata AZIMUT) con sede in Milano, via Cusani n. 4, Codice Fiscale, P.I. e Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 08492000156, nella persona del legale rappresentante dott. Andrea Aliberti, munito dei necessari poteri

e

L'impresa di Assicurazione ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA - Società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia - con sede in Via Benigno Crespi n. 23 – 20159 Milano – capitale sociale euro 199.000.000 i.v. - Iscritta all'albo delle imprese IVASS il 03/01/2008 al n. 1.00027 Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritta all'albo Gruppi IVASS il 28/05/2008 al n. 2 - C.F. e Registro Imprese di Milano n. 02655990584 e P. I.V.A. n. 08921640150 (di seguito per brevità denominata "Compagnia").

Premesso che:

- A) AZIMUT, ai sensi della normativa vigente ha istituito il fondo pensione aperto Azimut Sustainable Future (di seguito denominato Fondo o Fondo Pensione), iscritto all'albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito definita COVIP) in data 29 aprile 2020 con il n. 171;
- B) La Compagnia è autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione sulla durata della vita umana ed è in possesso dei requisiti fissati dall'Isvap ai sensi dell'art. 6, co. 7, del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modifiche ed integrazioni;
- C) AZIMUT intende stipulare la convenzione di cui all'art. 6, co. 3, del decreto citato.

**Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano
la seguente convenzione per l'assicurazione
delle prestazioni complementari in forma di rendita vitalizia:**

Art. 1 Oggetto della convenzione e prestazioni assicurate

1. La presente Convenzione ha per oggetto l'assicurazione per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita immediata a premio unico in favore degli Aderenti al Fondo Pensione che, su indicazione del Fondo Pensione, hanno maturato i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dal Regolamento del Fondo Pensione e dal Decreto, nonché dalla normativa di riferimento in vigore tempo per tempo.
2. L'Assicurato, in relazione alla propria posizione maturata presso il Fondo Pensione e destinata alla rendita, può richiedere che sia erogata una delle seguenti tipologie di rendita:
 - i. rendita immediata vitalizia pagata in rate posticipate;
 - ii. rendita immediata certa pagata in rate posticipate per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;
 - iii. rendita immediata reversibile totalmente o parzialmente, pagata in rate posticipate fino al decesso e successivamente pagata a favore del soggetto reversionario (reversibile al 100%, 60% 50%) indicato all'atto della attivazione della rendita;
 - iv. rendita immediata vitalizia, pagata in rate posticipate, con restituzione, in caso morte, di un capitale corrispondente all'importo delle rate di rendita non erogate, determinate alla data del decesso in funzione delle probabilità di vita ipotizzate dalla Compagnia e del tasso tecnico previsto contrattualmente.

Il Fondo Pensione, all'atto della comunicazione di inserimento di ciascun Aderente nella presente convenzione assicurativa, si impegna a comunicare alla Compagnia i dati relativi a ciascun Assicurato e alla eventuale testa reversionaria.

3. L'importo annuo iniziale di ciascuna rendita prescelta si ottiene applicando al premio unico versato alla Compagnia, ai sensi dell'Art. 2, il coefficiente indicato all'Appendice 1 "*Coefficienti di conversione in rendita*" della presente Convenzione; il coefficiente viene determinato con riferimento all'età, opportunamente rettificata come indicato nell'Appendice 1.
4. In caso di rendita reversibile, il suddetto coefficiente viene determinato anche con riferimento all'età, opportunamente rettificata come indicato nell'Appendice 1, della testa reversionaria nonché della percentuale di reversibilità della rendita stessa.
5. Nel caso in cui il coefficiente non fosse presente tra gli esempi di cui all'Appendice 1, il coefficiente da applicare sarà comunicato dalla Compagnia sulla base della combinazione di età richiesta.
6. La rendita, come quantificata ai precedenti commi, sarà annualmente rivalutata secondo quanto previsto dall' "*Appendice 2 Clausola di Rivalutazione*". La rendita annua rivalutata non potrà mai essere inferiore alla rendita assicurata iniziale.
7. Le rendite oggetto della presente Convenzione non ammettono valori di riscatto.

-
1. La Compagnia si impegna a corrispondere agli Aderenti e/o agli aventi diritto le prestazioni oggetto della presente Convenzione a fronte del pagamento di un premio unico anticipato per ciascuna rendita assicurata.
 2. AZIMUT verserà per ciascun Aderente il premio corrispondente al montante da convertire in rendita, entro il 15° giorno lavorativo successivo a quello di calcolo del valore della posizione individuale da impiegare quale premio unico tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Compagnia.
 3. La Compagnia, a condizione che siano pervenuti tutti i documenti ed i dati necessari per l'attivazione della copertura assicurativa, a fronte dell'incasso di ciascun premio, rilascerà a ciascun Aderente, idonea documentazione (appendice di erogazione della rendita) riportante gli estremi identificativi dell'Aderente ed - eventualmente - del reversionario, l'importo della prestazione iniziale assicurata.

Art. 2
Premio di assicurazione

La combinazione dei costi di caricamento proporzionale o esplicito e dei costi di erogazione della rendita si traduce in un caricamento complessivo sul premio pari a 2,716% che è già stato considerato in fase di definizione dei coefficienti di conversione.

Art. 3
Caricamenti e spese di gestione

I coefficienti di conversione sono determinati tenendo conto della speranza di vita residua (base demografica) e di un tasso di attualizzazione (base finanziaria). L'elaborazione dei coefficienti di conversione è basata sull'adozione delle seguenti basi:

- *basi demografiche*: tavole di sopravvivenza A62I (per tutte le tipologie di rendita);
- *base finanziaria (tasso tecnico)*: tasso di interesse annuo composto posticipato dello 0,50%.

Per effetto della base finanziaria adottata la rendita è sin dall'inizio determinata con la garanzia di un rendimento minimo dello 0,50% sotto forma di tasso tecnico.

Art. 4
Basi demografiche e finanziarie

-
1. Ciascuna rendita avrà decorrenza dal giorno in cui il premio unico risulta versato alla Compagnia, a condizione che sia fornita la documentazione completa in ogni sua parte, di cui all'art 8 della presente Convenzione; l'erogazione si intende posticipata in base alla scelta di frazionamento richiesta ed indicata dall'Aderente sul "*Modulo di richiesta di liquidazione per pensionamento*". In caso di mancata ricezione della documentazione completa Zurich non potrà gestire l'attivazione della posizione di rendita.

Art. 5
Pagamento della rendita

2. Il vitaliziato dovrà fornire con frequenza annuale il certificato di esistenza in vita rilasciato dall'ufficio anagrafe del comune; in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta innanzi a un pubblico ufficiale; in alternativa, una dichiarazione scritta rilasciata davanti ad un qualsiasi intermediario Zurich, controfirmata da entrambi il vitaliziato e l'agente; in tutti i casi sopra elencati la certificazione dovrà essere accompagnata da una fotocopia di un documento d'identità.
3. La documentazione richiesta è necessaria per consentire il proseguimento del pagamento della rendita, secondo la rateizzazione prescelta. In caso di mancata ricezione della documentazione Zurich sospenderà l'erogazione del pagamento.
4. L'erogazione della rendita cesserà al manifestarsi dei seguenti eventi:
 - o Rendita immediata vitalizia: alla morte dell'aderente.
 - o Rendita immediata certa per 5-10 anni e successivamente vitalizia: con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso dell'aderente se questo si verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale; al contrario, cesserà con l'ultima scadenza di rata coincidente con la quinta o decima ricorrenza annuale.
 - o Rendita immediata su due teste reversibile:
 - In caso di morte del reversionario l'erogazione cesserà alla data di morte dell'aderente.
 - In caso di morte dell'aderente la rendita verrà erogata al reversionario in base alla percentuale di reversibilità stabilita alla sottoscrizione e cesserà alla sua morte.
 - o Rendita immediata vitalizia con caso morte: alla data di morte dell'aderente; successivamente verrà erogato il pagamento del capitale corrispondente all'importo delle rate di rendita non erogate ai beneficiari, come indicato all'art 1.2.iv.

Art. 6
Rendita immediata vitalizia
rivalutabile con caso morte

Tale forma di rendita prevede che:.

- in caso di vita la Compagnia di impegna a corrispondere all'Assicurato finché è in vita una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile con la rateazione prescelta dall'Aderente.
- Al verificarsi del decesso dell'Assicurato sarà liquidato ai beneficiari indicati un capitale corrispondente all'importo delle rate di rendita non erogate, determinate alla data del decesso in funzione della probabilità di vita ipotizzate dalla Compagnia e del tasso tecnico previsto contrattualmente.

Art. 7
Decorrenza e durata
della convenzione

1. La presente Convenzione ha decorrenza dal 06/12/2019 e ha durata indeterminata. Rimane ferma la facoltà di recesso delle Parti da esercitarsi con comunicazione via Pec o Raccomandata A/R con un preavviso di 6 mesi.
2. La scadenza della Convenzione non avrà effetto sulle rendite in corso di erogazione, che resteranno in vigore alle condizioni previste dalla presente Convenzione e continueranno ad essere erogate regolarmente dalla Compagnia.

Art. 8
Obblighi di comunicazione

1. Ai fini dell'accensione della posizione di rendita, il Fondo Pensione è tenuto a consegnare alla Compagnia il "*Modulo di richiesta di liquidazione per pensionamento*" che sarà fornito dal Fondo Pensione all'Aderente, compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dall'Aderente.
2. Contestualmente il Fondo Pensione invierà alla Compagnia per ciascuna posizione copia dell'avvenuta disposizione del bonifico del premio unico di cui all' art 2.2, i dati anagrafici e la composizione del montante.

Dati anagrafici:

- Anagrafica dell'Aderente ed eventuale reversionario (cognome, nome, ecc)
- Data di prima iscrizione alla previdenza complementare
- Data di cessazione
- Estremi del conto corrente su cui accreditare le rate di rendita

Dati sulla composizione del montante:

- Montante;
- Contributi dedotti;
- Contributi non dedotti;
- Mesi di partecipazione, per ciascuno dei seguenti periodi temporali:
 - fino al 31/12/2000
 - dal 1/1/2001 al 31/12/2006
 - dal 1/1/2007

Tutte le comunicazioni, notizie, informazioni saranno formulate per iscritto tra le Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi:

- per AZIMUT: via Cusani n.4 - Milano - mail: azimutcm@legal.mail.it
- per gli aspetti operativi del Fondo - mail: operations@azimut.it
- per la Compagnia:
 - Zurich Investments Life SpA / Life Maturity, Surrenders, & Underwriting, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano (MI) - mail assistenza.distributori@it.zurich.com
 - in caso di richiesta di emissione della rendita (invio della documentazione e delle informazioni necessarie) andranno indirizzate alle seguenti email: pensionfunds.life@it.zurich.com e broker.premi@it.zurich.com
 - in caso di richiesta di informazioni o altre necessità durante l'erogazione della rendita l'Aderente può rivolgersi a: **Zurich Investments Life SpA** - Life Maturity, Surrenders, & Underwriting, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano (MI) - email customerlife@it.zurich.com indicando numero di posizione individuale/polizza e numero convenzione della presente Convenzione.

Le Parti potranno variare il proprio indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail ai fini delle comunicazioni, previa comunicazione scritta all'altra Parte in cui vengano specificate nuove informazioni e la relativa data di efficacia.

Art. 9 Comunicazioni

Le Parti, ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione riconoscono di assumere la qualifica di autonomi Titolari del trattamento dei dati raccolti di rispettiva competenza; a tal fine, le Parti si impegnano e obbligano nel trattamento dei dati personali ad osservare ed a far osservare ai propri responsabili e ai soggetti autorizzati (i) le disposizioni del Regolamento Europeo n. 679/2016 e s.m.i in tema di protezione dei dati personali n. 679/2016 e s.m.i (il Regolamento GDPR), del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le pertinenti normative, decisioni, delibere e provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e di ogni altra rilevante Autorità di protezione dei dati personali (di seguito "Garante") ed (ii) i provvedimenti e i pareri del Garante Europeo della Protezione dei Dati, del Gruppo di Lavoro istituito ai sensi dell'art. 29 della Direttiva n. 95/46/CE (e/o del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati istituito ai sensi dell'art. 68 del GDPR) ove applicabili (collettivamente la "Normativa Privacy"). Il Fondo Pensione garantisce che i dati personali che saranno trasmessi alla Società saranno raccolti secondo pertinenza, liceità e correttezza, nel rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Privacy. Le Parti reciprocamente dichiarano e garantiscono l'un l'altra di aver adottato misure di sicurezza idonee a garantire il trattamento e la protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla disciplina concernente le misure di sicurezza, che si obbligano a rispettare anche nell'esecuzione del presente accordo.

Art. 10 Trattamento dei dati personali - Tutela della privacy

=====

Art. 11
Clausola finale

I Coefficienti di conversione in rendita possono essere modificati previa comunicazione al FONDO PENSIONE da effettuarsi con lettera raccomandata a/r o pec almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore delle modifiche stesse.

Le modifiche verranno applicate:

- a tutti gli Aderenti al Fondo Pensione alla data delle modifiche stesse che non abbiano ancora richiesto l'erogazione della rendita e a cui mancano più di tre anni al pensionamento
- a tutti i futuri Aderenti a prescindere dalla data di pensionamento

Azimut si impegna a comunicare alla Compagnia, in sede di attivazione della rendita, eventuali soggetti ai quali mancano meno di tre anni al pensionamento ed ai quali verranno applicati i coefficienti di conversione originariamente accordati.

Il Fondo Pensione può comunque esercitare la facoltà di recesso a mezzo di lettera raccomandata a/r o pec entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione delle modifiche stesse.

Fatta e firmata in duplice esemplare ad un solo effetto, ad uso delle Parti contraenti

Milano – 6 dicembre 2019

**AZIMUT CAPITAL
MANAGEMENT SGR S.p.A.**

ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.

Elenco appendici:

- *Appendice 1: Determinazione dei coefficienti di conversione in rendita e tabelle dei coefficienti di conversione in rendita*
- *Appendice 2: Clausola di rivalutazione*
- *Appendice 3: Regolamento della Gestione Separata “Zurich Trend”*

Determinazione dei coefficienti di conversione in rendita e tabelle di conversione in rendita

Age - Shifting

Le tavole demografiche A62I comportano l'utilizzo dello strumento di "age-shifting", che consiste nel rettificare l'età dell'Assicurato.

1. All'età assicurativa dell'Assicurato deve essere sottratto o aggiunto un prefissato numero di anni, che dipende dall'anno di nascita dell'Assicurato, come indicato nella tabella seguente.

Anno di nascita				Shift
Dal	1900	Al	1907	+7
Dal	1908	Al	1917	+6
Dal	1918	Al	1921	+5
Dal	1921	Al	1927	+4
Dal	1928	Al	1938	+3
Dal	1939	Al	1947	+2
Dal	1948	Al	1957	+1
Dal	1958	Al	1966	0
Dal	1967	Al	1977	-1
Dal	1978	Al	1989	-2
Dal	1990	Al	2001	-3
Dal	2002	Al	2014	-4
Dal	2015	Al	2020	-5
Dal	2021		In poi	-6

2. Fissata l'età di riferimento occorre individuare nelle tabelle che seguono il coefficiente di conversione corrispondente alla rateazione della rendita.
3. La rendita annua, pagabile in base alla rateazione prescelta, si ottiene, infine, moltiplicando il premio unico per il coefficiente di conversione e dividendo successivamente per 1000.
4. Per età assicurativa: si intende l'età dell'Assicurato espressa in anni interi e corrispondente all'età compiuta se alla decorrenza della copertura non sono trascorsi più di 6 mesi dall'ultimo compleanno o all'età da compiere se alla decorrenza sono trascorsi almeno 6 mesi dall'ultimo compleanno.

Determinazione dei coefficienti di conversione in rendita relativamente alla rendita immediata, su due teste, reversibile

I coefficienti per il calcolo della rendita reversibile sono calcolati tenendo conto di un tasso di attualizzazione e della speranza di vita residua dell'Assicurato e della seconda testa assicurata (reversionario). Tali coefficienti dipendono quindi:

- a) dalla rateazione prescelta: annuale, semestrale, trimestrale, mensile;
- b) dalla percentuale di reversibilità scelta: 100%, 60%, 50%;
- c) dall'età di riferimento dell'Assicurato e della seconda testa assicurata.

Per la determinazione dell'età di riferimento occorre sottrarre o aggiungere all'età assicurativa un numero di anni, che dipende dall'anno di nascita, come indicato al punto "Age Shifting" di cui sopra. Il calcolo dell'età di riferimento va effettuato separatamente per l'Assicurato e per la seconda testa (reversionario).

Fissate le due età di riferimento, occorre individuare nelle tabelle che seguono il coefficiente di conversione corrispondente alla combinazione di età, rateazione della rendita e percentuale di reversibilità prescelte.

Si precisa che le tabelle seguenti riportano alcuni esempi, ma non sono esaustive di tutte le combinazioni possibili.

Nel caso la combinazione di età di riferimento richiesta non fosse tra quelle di seguito riportate, il coefficiente potrà essere richiesto alla Compagnia con le modalità indicate all'Art. 9 della Convenzione.

Assicurazione di rendita immediata vitalizia a premio unico e con rivalutazione annua della rendita

Tabella 1 - RENDITA IMMEDIATA VITALIZIA
sesso: qualsiasi

Età di riferimento	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	30,91	30,67	30,54	30,47
56	31,70	31,45	31,32	31,24
57	32,54	32,27	32,14	32,05
58	33,43	33,15	33,00	32,91
59	34,37	34,07	33,92	33,82
60	35,37	35,05	34,89	34,79
61	36,42	36,09	35,92	35,81
62	37,55	37,19	37,01	36,90
63	38,75	38,36	38,18	38,05
64	40,02	39,61	39,41	39,28
65	41,38	40,95	40,73	40,59
66	42,85	42,38	42,15	42,00
67	44,42	43,92	43,67	43,51
68	46,11	45,57	45,31	45,13
69	47,94	47,36	47,07	46,88
70	49,92	49,29	48,98	48,77
71	52,06	51,38	51,04	50,82
72	54,39	53,64	53,27	53,03
73	56,92	56,10	55,70	55,44
74	59,68	58,78	58,34	58,05
75	62,70	61,70	61,22	60,90
76	66,00	64,90	64,36	64,01
77	69,62	68,39	67,80	67,41
78	73,60	72,23	71,56	71,13
79	77,96	76,43	75,69	75,20
80	82,75	81,03	80,20	79,65

Tabella dei coefficienti per la conversione del premio unico in una rendita pagabile in rate posticipate

Assicurazione di rendita immediata certa per 5 anni e successivamente vitalizia premio unico e con rivalutazione annua della rendita

Tabella dei coefficienti per la conversione del premio unico in una rendita pagabile in rate posticipate

Tabella 2 - RENDITA IMMEDIATA CERTA PER 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA
 sesso: *qualsiasi*

Età di riferimento	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	30,88	30,64	30,52	30,44
56	31,67	31,42	31,30	31,21
57	32,51	32,24	32,11	32,02
58	33,39	33,11	32,97	32,88
59	34,33	34,03	33,88	33,79
60	35,32	35,00	34,85	34,75
61	36,37	36,04	35,87	35,76
62	37,49	37,13	36,96	36,84
63	38,67	38,30	38,11	37,99
64	39,94	39,54	39,34	39,21
65	41,29	40,86	40,65	40,52
66	42,74	42,28	42,06	41,91
67	44,29	43,80	43,56	43,40
68	45,96	45,44	45,18	45,01
69	47,76	47,19	46,92	46,73
70	49,70	49,09	48,79	48,59
71	51,79	51,13	50,81	50,60
72	54,06	53,34	53,00	52,77
73	56,51	55,73	55,36	55,11
74	59,16	58,32	57,91	57,64
75	62,03	61,12	60,67	60,38
76	65,15	64,15	63,66	63,34
77	68,52	67,43	66,90	66,55
78	72,18	70,98	70,40	70,02
79	76,11	74,81	74,18	73,76
80	80,35	78,93	78,23	77,78

Assicurazione di rendita immediata certa per 10 anni e successivamente vitalizia a premio unico e con rivalutazione annua della rendita

Tabella 3 - RENDITA IMMEDIATA CERTA PER 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA
sesso: qualsiasi

Età di riferimento	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	30,80	30,57	30,45	30,37
56	31,58	31,34	31,21	31,13
57	32,41	32,15	32,02	31,93
58	33,28	33,00	32,87	32,78
59	34,20	33,91	33,76	33,67
60	35,17	34,86	34,71	34,61
61	36,20	35,87	35,72	35,61
62	37,29	36,95	36,78	36,67
63	38,45	38,08	37,91	37,79
64	39,67	39,29	39,10	38,98
65	40,98	40,57	40,37	40,24
66	42,37	41,94	41,73	41,59
67	43,86	43,40	43,17	43,02
68	45,44	44,95	44,71	44,55
69	47,12	46,60	46,35	46,18
70	48,92	48,37	48,09	47,91
71	50,83	50,24	49,95	49,76
72	52,87	52,24	51,93	51,73
73	55,02	54,35	54,02	53,81
74	57,29	56,58	56,24	56,01
75	59,68	58,93	58,57	58,32
76	62,17	61,39	61,01	60,75
77	64,76	63,95	63,54	63,28
78	67,43	66,58	66,17	65,89
79	70,14	69,27	68,84	68,56
80	72,86	71,98	71,54	71,25

Tabella dei coefficienti per la conversione del premio unico in una rendita pagabile in rate posticipate

Assicurazione di rendita immediata vitalizia con caso morte a premio unico e con rivalutazione annua della rendita

Tabella dei coefficienti per la conversione del premio unico in una rendita pagabile in rate posticipate

Tabella 4 - RENDITA IMMEDIATA VITALIZIA CON CASO MORTE
sesso: *qualsiasi*

Età di riferimento	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	25,78	25,47	25,32	25,21
56	26,34	26,01	25,85	25,75
57	26,92	26,58	26,42	26,31
58	27,54	27,18	27,01	26,89
59	28,18	27,81	27,63	27,51
60	28,87	28,47	28,28	28,15
61	29,58	29,17	28,97	28,83
62	30,34	29,90	29,69	29,55
63	31,14	30,68	30,45	30,31
64	31,98	31,50	31,26	31,10
65	32,88	32,36	32,11	31,95
66	33,83	33,28	33,02	32,84
67	34,84	34,26	33,98	33,79
68	35,91	35,30	35,00	34,80
69	37,06	36,40	36,08	35,87
70	38,29	37,59	37,24	37,02
71	39,60	38,85	38,48	38,24
72	41,01	40,20	39,81	39,55
73	42,52	41,65	41,23	40,95
74	44,15	43,21	42,75	42,46
75	45,90	44,89	44,39	44,07
76	47,80	46,69	46,16	45,81
77	49,85	48,64	48,07	47,69
78	52,07	50,76	50,12	49,71
79	54,48	53,04	52,35	51,90
80	57,09	55,51	54,75	54,26

Assicurazione di rendita immediata vitalizia reversibile a premio unico e con rivalutazione annua della rendita

L'importo della rendita reversibile dipenderà dal coefficiente di conversione corrispondente alla rateazione e alla percentuale di reversibilità (100% / 60% / 50%) prescelte. Per determinare l'età di riferimento di entrambe le teste si deve applicare il meccanismo dell'*age-shifting* sopra descritto.

Nelle tabelle seguenti sono riportati i coefficienti, per la conversione del premio unico in una rendita pagabile in rate posticipate applicabili, nelle seguenti ipotesi:

Ipotesi di reversibilità: 100% età prima testa 62, 65, 67,68

Ipotesi di reversibilità: 60% età prima testa 62, 65, 67,68

Ipotesi di reversibilità: 50% età prima testa 62, 65, 67,68

La Compagnia rende disponibili presso la sede di Azimut tutti i coefficienti di conversione della rendita reversibile per le diverse combinazioni di età di seguito non riportate.

TABELLA 5.1 - RENDITA IMMEDIATA VITALIZIA REVERSIBILE
Reversibilità 100%
Età di riferimento della prima testa 62
Sesso: qualsiasi

Età di riferimento Reversionario	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	26,46	26,28	26,20	26,14
51	26,94	26,75	26,66	26,60
52	27,42	27,22	27,13	27,07
53	27,90	27,70	27,61	27,54
54	28,39	28,19	28,08	28,02
55	28,88	28,67	28,57	28,50
56	29,38	29,15	29,05	28,97
57	29,86	29,64	29,53	29,45
58	30,35	30,12	30,00	29,92
59	30,83	30,59	30,47	30,39
60	31,30	31,05	30,93	30,85
61	31,76	31,51	31,38	31,29
62	32,21	31,95	31,81	31,73
63	32,64	32,37	32,24	32,15
64	33,06	32,78	32,64	32,55
65	33,45	33,17	33,03	32,93
66	33,83	33,54	33,39	33,30
67	34,18	33,88	33,74	33,64
68	34,51	34,21	34,06	33,96
69	34,82	34,51	34,36	34,26
70	35,11	34,80	34,64	34,54
71	35,38	35,06	34,90	34,80
72	35,62	35,30	35,14	35,03
73	35,84	35,51	35,35	35,24
74	36,04	35,71	35,55	35,44
75	36,22	35,89	35,72	35,61
76	36,38	36,05	35,88	35,77
77	36,53	36,19	36,02	35,91
78	36,66	36,31	36,15	36,03
79	36,77	36,43	36,26	36,14
80	36,87	36,53	36,35	36,24

TABELLA 5.2 - RENDITA IMMEDIATA VITALIZIA REVERSIBILE

Reversibilità 100%

Età di riferimento della prima testa 65

Sesso: qualsiasi

Età di riferimento Reversionario	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	26,74	26,55	26,46	26,40
51	27,25	27,06	26,97	26,91
52	27,78	27,58	27,48	27,42
53	28,32	28,11	28,01	27,94
54	28,87	28,65	28,55	28,48
55	29,43	29,21	29,10	29,02
56	29,99	29,76	29,65	29,58
57	30,57	30,33	30,21	30,13
58	31,15	30,90	30,78	30,69
59	31,73	31,47	31,34	31,26
60	32,30	32,04	31,91	31,82
61	32,88	32,61	32,47	32,38
62	33,45	33,17	33,03	32,93
63	34,01	33,72	33,57	33,48
64	34,56	34,26	34,11	34,01
65	35,10	34,78	34,63	34,53
66	35,61	35,29	35,13	35,03
67	36,11	35,78	35,62	35,51
68	36,59	36,25	36,08	35,97
69	37,04	36,69	36,52	36,40
70	37,47	37,11	36,93	36,82
71	37,87	37,50	37,32	37,20
72	38,24	37,87	37,68	37,56
73	38,59	38,21	38,02	37,90
74	38,90	38,52	38,33	38,20
75	39,19	38,80	38,61	38,48
76	39,46	39,06	38,86	38,74
77	39,69	39,29	39,09	38,96
78	39,91	39,50	39,30	39,17
79	40,10	39,69	39,49	39,35
80	40,26	39,85	39,65	39,52

TABELLA 5.3 - RENDITA IMMEDIATA VITALIZIA REVERSIBILE
Reversibilità 100%
Età di riferimento della prima testa 67
Sesso: qualsiasi

Età di riferimento Reversionario	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	26,88	26,70	26,60	26,54
51	27,42	27,22	27,13	27,07
52	27,97	27,77	27,67	27,60
53	28,54	28,33	28,23	28,16
54	29,12	28,90	28,80	28,73
55	29,72	29,49	29,38	29,31
56	30,33	30,09	29,98	29,90
57	30,95	30,71	30,59	30,51
58	31,59	31,33	31,21	31,12
59	32,23	31,96	31,83	31,75
60	32,88	32,60	32,46	32,37
61	33,53	33,24	33,10	33,01
62	34,18	33,88	33,74	33,64
63	34,83	34,52	34,37	34,27
64	35,48	35,16	35,00	34,89
65	36,11	35,78	35,62	35,51
66	36,74	36,39	36,22	36,11
67	37,34	36,99	36,81	36,70
68	37,93	37,57	37,39	37,27
69	38,50	38,12	37,94	37,82
70	39,04	38,66	38,47	38,34
71	39,56	39,16	38,97	38,84
72	40,05	39,64	39,44	39,31
73	40,50	40,09	39,88	39,75
74	40,93	40,50	40,29	40,15
75	41,32	40,89	40,67	40,53
76	41,68	41,24	41,02	40,88
77	42,01	41,56	41,34	41,19
78	42,31	41,85	41,63	41,48
79	42,58	42,11	41,89	41,74
80	42,81	42,35	42,12	41,97

TABELLA 5.4 - RENDITA IMMEDIATA VITALIZIA REVERSIBILE

Reversibilità 100%

Età di riferimento della prima testa 68

Sesso: qualsiasi

Età di riferimento Reversionario	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	26,94	26,76	26,66	26,60
51	27,49	27,29	27,20	27,14
52	28,05	27,85	27,75	27,68
53	28,63	28,42	28,32	28,25
54	29,23	29,01	28,90	28,83
55	29,84	29,62	29,50	29,43
56	30,47	30,24	30,12	30,04
57	31,12	30,87	30,75	30,67
58	31,78	31,52	31,40	31,31
59	32,45	32,18	32,05	31,96
60	33,13	32,85	32,71	32,62
61	33,82	33,53	33,39	33,29
62	34,51	34,21	34,06	33,96
63	35,21	34,89	34,74	34,63
64	35,90	35,57	35,41	35,30
65	36,59	36,25	36,08	35,97
66	37,27	36,91	36,74	36,62
67	37,93	37,57	37,39	37,27
68	38,58	38,21	38,02	37,90
69	39,22	38,82	38,63	38,50
70	39,82	39,42	39,22	39,09
71	40,40	39,99	39,79	39,65
72	40,96	40,53	40,32	40,18
73	41,48	41,04	40,83	40,68
74	41,97	41,52	41,30	41,15
75	42,42	41,96	41,74	41,59
76	42,84	42,38	42,15	41,99
77	43,23	42,75	42,52	42,36
78	43,58	43,10	42,86	42,70
79	43,89	43,40	43,16	43,01
80	44,18	43,68	43,44	43,28

TABELLA 5.5 - RENDITA IMMEDIATA VITALIZIA REVERSIBILE
Reversibilità 60%
Età di riferimento della prima testa 62
Sesso: qualsiasi

Età di riferimento Reversionario	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	30,01	29,78	29,66	29,59
51	30,37	30,13	30,02	29,94
52	30,73	30,49	30,37	30,30
53	31,10	30,85	30,73	30,65
54	31,46	31,21	31,08	31,00
55	31,82	31,56	31,44	31,35
56	32,18	31,91	31,78	31,70
57	32,53	32,26	32,12	32,04
58	32,87	32,60	32,46	32,37
59	33,21	32,93	32,79	32,70
60	33,53	33,25	33,11	33,01
61	33,85	33,56	33,41	33,32
62	34,15	33,86	33,71	33,61
63	34,44	34,14	33,99	33,89
64	34,72	34,41	34,26	34,16
65	34,98	34,67	34,51	34,41
66	35,22	34,91	34,75	34,65
67	35,45	35,13	34,98	34,87
68	35,67	35,34	35,18	35,08
69	35,87	35,54	35,38	35,27
70	36,05	35,72	35,55	35,45
71	36,21	35,88	35,72	35,61
72	36,37	36,03	35,86	35,75
73	36,50	36,17	36,00	35,89
74	36,63	36,29	36,12	36,01
75	36,74	36,40	36,23	36,12
76	36,84	36,50	36,32	36,21
77	36,93	36,58	36,41	36,30
78	37,01	36,66	36,49	36,37
79	37,08	36,73	36,56	36,44
80	37,14	36,79	36,62	36,50

TABELLA 5.6 - RENDITA IMMEDIATA VITALIZIA REVERSIBILE

Reversibilità 60%

Età di riferimento della prima testa 65

Sesso: qualsiasi

Età di riferimento Reversionario	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	31,15	30,90	30,78	30,70
51	31,56	31,31	31,18	31,10
52	31,99	31,72	31,60	31,51
53	32,41	32,14	32,01	31,92
54	32,84	32,57	32,43	32,34
55	33,27	32,99	32,85	32,76
56	33,70	33,42	33,27	33,18
57	34,14	33,84	33,69	33,60
58	34,57	34,26	34,11	34,01
59	34,99	34,68	34,53	34,42
60	35,41	35,09	34,94	34,83
61	35,83	35,50	35,34	35,23
62	36,23	35,90	35,73	35,62
63	36,62	36,28	36,11	36,00
64	37,00	36,65	36,48	36,37
65	37,37	37,01	36,84	36,72
66	37,72	37,36	37,18	37,06
67	38,05	37,68	37,50	37,38
68	38,37	37,99	37,81	37,69
69	38,66	38,28	38,10	37,97
70	38,94	38,56	38,37	38,24
71	39,20	38,81	38,62	38,49
72	39,44	39,04	38,85	38,72
73	39,66	39,26	39,06	38,93
74	39,86	39,45	39,26	39,12
75	40,04	39,63	39,43	39,30
76	40,21	39,79	39,59	39,46
77	40,35	39,94	39,73	39,60
78	40,48	40,07	39,86	39,73
79	40,60	40,18	39,98	39,84
80	40,71	40,28	40,08	39,94

TABELLA 5.7 - RENDITA IMMEDIATA VITALIZIA REVERSIBILE
Reversibilità 60%
Età di riferimento della prima testa 67
Sesso: qualsiasi

Età di riferimento Reversionario	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	31,92	31,66	31,53	31,45
51	32,37	32,11	31,97	31,89
52	32,83	32,56	32,42	32,33
53	33,30	33,02	32,88	32,79
54	33,77	33,48	33,34	33,24
55	34,25	33,95	33,81	33,71
56	34,74	34,43	34,28	34,18
57	35,22	34,91	34,75	34,65
58	35,71	35,39	35,23	35,12
59	36,20	35,87	35,70	35,60
60	36,69	36,35	36,18	36,07
61	37,17	36,82	36,65	36,53
62	37,65	37,29	37,11	37,00
63	38,12	37,75	37,57	37,45
64	38,58	38,20	38,02	37,89
65	39,03	38,64	38,45	38,33
66	39,47	39,07	38,88	38,75
67	39,89	39,48	39,28	39,15
68	40,29	39,87	39,67	39,54
69	40,67	40,25	40,04	39,90
70	41,03	40,60	40,39	40,25
71	41,37	40,94	40,72	40,58
72	41,69	41,25	41,03	40,89
73	41,98	41,54	41,32	41,17
74	42,26	41,80	41,58	41,43
75	42,51	42,05	41,82	41,67
76	42,74	42,27	42,04	41,89
77	42,94	42,47	42,24	42,09
78	43,13	42,66	42,42	42,27
79	43,29	42,82	42,58	42,43
80	43,44	42,96	42,73	42,57

TABELLA 5.8 - RENDITA IMMEDIATA VITALIZIA REVERSIBILE

Reversibilità 60%

Età di riferimento della prima testa 68

Sesso: qualsiasi

Età di riferimento Reversionario	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	32,32	32,05	31,92	31,83
51	32,78	32,51	32,37	32,28
52	33,26	32,98	32,84	32,75
53	33,75	33,46	33,32	33,22
54	34,24	33,95	33,80	33,70
55	34,75	34,44	34,29	34,19
56	35,26	34,94	34,78	34,68
57	35,77	35,45	35,29	35,18
58	36,29	35,96	35,79	35,68
59	36,81	36,47	36,30	36,19
60	37,34	36,98	36,81	36,69
61	37,86	37,49	37,31	37,19
62	38,37	38,00	37,82	37,69
63	38,89	38,50	38,31	38,19
64	39,39	39,00	38,80	38,67
65	39,88	39,48	39,28	39,15
66	40,36	39,95	39,75	39,61
67	40,83	40,41	40,20	40,06
68	41,28	40,85	40,63	40,49
69	41,71	41,27	41,05	40,91
70	42,12	41,67	41,45	41,30
71	42,51	42,05	41,82	41,67
72	42,87	42,41	42,18	42,03
73	43,22	42,74	42,51	42,35
74	43,53	43,05	42,81	42,66
75	43,83	43,34	43,10	42,94
76	44,09	43,60	43,36	43,20
77	44,34	43,84	43,59	43,43
78	44,56	44,05	43,81	43,64
79	44,76	44,25	44,00	43,83
80	44,93	44,42	44,17	44,00

TABELLA 5.9 - RENDITA IMMEDIATA VITALIZIA REVERSIBILE
Reversibilità 50%
Età di riferimento della prima testa 62
Sesso: qualsiasi

Età di riferimento Reversionario	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	31,05	30,80	30,68	30,60
51	31,37	31,12	30,99	30,91
52	31,69	31,44	31,31	31,23
53	32,02	31,75	31,62	31,54
54	32,33	32,07	31,94	31,85
55	32,65	32,38	32,25	32,16
56	32,96	32,69	32,55	32,46
57	33,27	32,99	32,85	32,76
58	33,57	33,28	33,14	33,05
59	33,86	33,57	33,42	33,33
60	34,14	33,85	33,70	33,60
61	34,41	34,11	33,96	33,87
62	34,68	34,37	34,22	34,12
63	34,92	34,61	34,46	34,36
64	35,16	34,84	34,69	34,59
65	35,38	35,06	34,91	34,80
66	35,59	35,27	35,11	35,00
67	35,79	35,46	35,30	35,19
68	35,97	35,64	35,48	35,37
69	36,14	35,80	35,64	35,53
70	36,29	35,95	35,79	35,68
71	36,43	36,09	35,93	35,82
72	36,56	36,22	36,05	35,94
73	36,67	36,33	36,16	36,05
74	36,78	36,43	36,27	36,15
75	36,87	36,53	36,36	36,24
76	36,96	36,61	36,44	36,32
77	37,03	36,68	36,51	36,40
78	37,10	36,75	36,57	36,46
79	37,16	36,80	36,63	36,52
80	37,21	36,86	36,68	36,57

TABELLA 5.10 - RENDITA IMMEDIATA VITALIZIA REVERSIBILE

Reversibilità 50%

Età di riferimento della prima testa 65

Sesso: qualsiasi

Età di riferimento Reversionario	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	32,49	32,22	32,08	32,00
51	32,86	32,59	32,45	32,36
52	33,24	32,96	32,82	32,73
53	33,63	33,34	33,20	33,10
54	34,01	33,72	33,57	33,47
55	34,40	34,09	33,95	33,85
56	34,78	34,47	34,32	34,22
57	35,16	34,85	34,69	34,59
58	35,54	35,22	35,06	34,96
59	35,92	35,59	35,43	35,32
60	36,29	35,95	35,78	35,68
61	36,65	36,30	36,14	36,02
62	37,00	36,65	36,48	36,36
63	37,34	36,98	36,81	36,69
64	37,67	37,31	37,13	37,01
65	37,98	37,61	37,43	37,31
66	38,28	37,91	37,73	37,60
67	38,57	38,19	38,00	37,88
68	38,84	38,46	38,27	38,14
69	39,09	38,70	38,51	38,39
70	39,33	38,94	38,74	38,61
71	39,55	39,15	38,95	38,82
72	39,75	39,35	39,15	39,02
73	39,94	39,53	39,33	39,20
74	40,11	39,70	39,49	39,36
75	40,26	39,85	39,64	39,51
76	40,40	39,98	39,78	39,64
77	40,52	40,10	39,90	39,76
78	40,63	40,21	40,01	39,87
79	40,73	40,31	40,10	39,96
80	40,82	40,39	40,18	40,05

TABELLA 5.11 - RENDITA IMMEDIATA VITALIZIA REVERSIBILE
Reversibilità 50%
Età di riferimento della prima testa 67
Sesso: qualsiasi

Età di riferimento Reversionario	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	33,49	33,21	33,07	32,97
51	33,91	33,61	33,47	33,37
52	34,32	34,02	33,88	33,78
53	34,75	34,44	34,29	34,19
54	35,18	34,86	34,71	34,61
55	35,61	35,29	35,13	35,02
56	36,05	35,72	35,55	35,44
57	36,48	36,14	35,98	35,87
58	36,92	36,57	36,40	36,29
59	37,35	37,00	36,82	36,71
60	37,79	37,42	37,24	37,13
61	38,21	37,84	37,66	37,54
62	38,63	38,25	38,07	37,94
63	39,05	38,66	38,47	38,34
64	39,45	39,05	38,86	38,73
65	39,84	39,43	39,23	39,10
66	40,21	39,80	39,60	39,47
67	40,58	40,16	39,95	39,81
68	40,92	40,50	40,29	40,15
69	41,25	40,82	40,60	40,46
70	41,56	41,12	40,90	40,76
71	41,85	41,40	41,19	41,04
72	42,12	41,67	41,45	41,30
73	42,37	41,92	41,69	41,54
74	42,60	42,14	41,91	41,76
75	42,81	42,35	42,12	41,97
76	43,01	42,54	42,31	42,15
77	43,18	42,71	42,47	42,32
78	43,34	42,86	42,63	42,47
79	43,48	43,00	42,76	42,61
80	43,60	43,12	42,88	42,72

TABELLA 5.12 - RENDITA IMMEDIATA VITALIZIA REVERSIBILE

Reversibilità 50%

Età di riferimento della prima testa 68

Sesso: qualsiasi

Età di riferimento Reversionario	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	34,01	33,72	33,57	33,47
51	34,44	34,14	33,99	33,89
52	34,88	34,57	34,42	34,32
53	35,33	35,01	34,85	34,75
54	35,78	35,45	35,29	35,19
55	36,24	35,90	35,74	35,63
56	36,70	36,35	36,19	36,07
57	37,16	36,81	36,64	36,52
58	37,63	37,27	37,09	36,97
59	38,09	37,72	37,54	37,42
60	38,56	38,18	37,99	37,87
61	39,02	38,63	38,44	38,32
62	39,48	39,08	38,89	38,76
63	39,93	39,52	39,32	39,19
64	40,37	39,96	39,75	39,62
65	40,80	40,38	40,17	40,03
66	41,22	40,79	40,58	40,44
67	41,63	41,18	40,97	40,82
68	42,01	41,56	41,34	41,20
69	42,39	41,93	41,70	41,56
70	42,74	42,27	42,05	41,89
71	43,07	42,60	42,37	42,21
72	43,38	42,90	42,67	42,51
73	43,67	43,19	42,95	42,79
74	43,94	43,45	43,21	43,05
75	44,19	43,69	43,45	43,29
76	44,42	43,92	43,67	43,51
77	44,62	44,12	43,87	43,70
78	44,81	44,30	44,05	43,88
79	44,98	44,46	44,21	44,04
80	45,12	44,61	44,35	44,19

Clausola di rivalutazione

La rendita assicurata viene rivalutata ogni anno in base ai rendimenti conseguiti dalla Gestione Separata Zurich Trend “. Il valore delle attività gestite nella gestione separata “Zurich Trend” non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le polizze facenti parte della Gestione

La Compagnia dichiara entro il mese di dicembre di ogni anno il rendimento realizzato dalla gestione Zurich Trend.

Il rendimento annuo da attribuire a ciascuna posizione assicurativa è ottenuto sottraendo al rendimento della gestione separata, realizzato nel periodo di osservazione, la spesa di gestione pari all’1,10%.

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento attribuito il tasso tecnico dello 0.50% già conteggiato nel calcolo della rendita assicurata iniziale.

Per periodo di osservazione si intende il periodo di dodici mesi che si è concluso il 30 settembre precedente (periodo di osservazione 1/10-30/09).

La misura annua di rivalutazione così ottenuta viene riconosciuta ai contratti che hanno ricorrenza anniversaria nel periodo 1/12- 30/11 dell’anno successivo alla data di chiusura del periodo di osservazione. Di anno in anno l’importo della rendita può aumentare o diminuire, ma non potrà mai essere inferiore alla rendita assicurata iniziale. Il rendimento della gestione separata viene certificato annualmente da una società di Revisione esterna a Zurich (vedasi Regolamento della Gestione Separata).

Regolamento della Gestione separata “Zurich Trend”

La gestione separata Zurich Trend è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

La valuta di denominazione è espressa in Euro.

Il rendimento annuo della gestione separata Zurich Trend viene calcolato al termine di ciascun mese solare, con riferimento al periodo di osservazione costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti e si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione separata al valore medio dello stesso nel periodo medesimo.

Ai fini della certificazione si fa riferimento all'esercizio annuale che va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Alla chiusura dell'esercizio annuale vengono certificati anche i rendimenti annuali calcolati mensilmente al termine di ciascun periodo di osservazione.

Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata Zurich Trend.

Le politiche di investimento della gestione separata Zurich Trend possono essere schematizzate come segue.

La componente prevalente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario è normalmente compresa tra l'80% ed il 100%, fatti salvi brevi sconfinamenti rispetto a tale intervallo dovuti ad oscillazioni di mercato.

All'interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari. Fanno parte di questa componente sia i titoli di debito quotati sui mercati, sia i titoli di debito non quotati, compresi, in misura minoritaria, investimenti in strumenti di debito illiquidi, personalizzati e caratterizzati da rischio di credito (ad esempio, finanziamenti di infrastrutture, imprese pubbliche e/o private, operazioni di sviluppo immobiliare, ecc.).

Le decisioni di investimento e/o disinvestimento vengono prese in accordo a quanto definito nella strategia della compagnia. Dette decisioni escludono meccanismi automatici di impiego e/o disimpiego degli attivi a fronte di eventi esterni di mercato (ad esempio, cambiamento di ratings).

Una componente minoritaria degli investimenti è composta da titoli azionari, tipicamente azioni quotate sui Mercati Regolamentati Europei e, residualmente, anche su altri mercati. Non è consentito superare il limite del 15% nell'allocazione del comparto azionario, fatti salvi brevi sconfinamenti dovuti a oscillazioni di mercato.

Possono essere effettuati investimenti in azioni sia con grossa capitalizzazione, sia con capitalizzazione medio - piccola. Data la diversa natura dell'investimento azionario rispetto a quello obbligazionario (capitale di rischio rispetto ad un prestito), non sono effettuate considerazioni sul rating in sede di scelta delle azioni.

Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) o Organismi di Investimento Collettivi in Valori Mobiliari (OICVM), compresi gli Exchange Traded Fund (ETF) quotati sui mercati europei. Fanno parte della categoria OICR anche i cosiddetti fondi di investimento alternativi (OICR alternativi). Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese, secondo la loro natura, nei limiti quantitativi già esposti sopra per le azioni e le obbligazioni.

Possono essere effettuati investimenti nel settore immobiliare, anche tramite esposizioni indirette (ad esempio, quote di fondi immobiliari o partecipazioni in società immobiliari), con limite massimo del 5%.

La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l'Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall'Euro con un limite massimo dell'1%.

Occasionalmente possono essere mantenute disponibilità liquide sulla gestione separata.

Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

	Limite minimo	Limite massimo
Obbligazioni	80%	100%
Azioni	0%	15%
Immobiliare	0%	5%

Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, se ne desume che la generazione del rendimento della gestione separata Zurich Trend è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti obbligazionari per diverse scadenze coerentemente con le caratteristiche dell'insieme delle polizze collegate alla gestione. La componente azionaria contribuisce anch'essa alla generazione del rendimento principalmente grazie all'ammontare dei dividendi percepiti dalle azioni.

Non sono posti in essere investimenti con controparti correlate di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008 (Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable) o per il tramite di OICR, OICVM o comunque fondi di investimento nel senso più ampio del termine (compresi, ad esempio, gli ETF, i fondi immobiliari o i fondi alternativi) detenuti nel portafoglio della gestione separata, che possono sottoscrivere strumenti derivati secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Eventuali impieghi diretti in strumenti finanziari derivati potrebbero essere assunti con finalità di copertura dei rischi finanziari al fine di migliorare il profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in volta applicabili.

A Zurich Trend non è dedicato un segmento di clientela definito. Il valore delle attività gestite da Zurich Trend non potrà essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa. Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Sulla gestione separata Zurich Trend potranno gravare unicamente i seguenti costi:

- 1) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;
- 2) spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato nel regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.

La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata. A Zurich Trend sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o realizzo. A Zurich Trend è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento dell'acquisto. I titoli quotati sono immessi in Zurich Trend al valore di acquisto, se comperati in pari data, o al valore di mercato desunto dal Listino ufficiale o di chiusura dei Mercati regolamentati di riferimento secondo quanto riportato dai quotidiani economici, dai siti Internet ufficiali dei Mercati stessi o dai circuiti internazionali di informazioni finanziarie (ad esempio Bloomberg o Reuters), se già posseduti dalla Società.

I titoli non quotati sono immessi in Zurich Trend al valore comunicato da Istituti Bancari o da primarie SIM o comunque da professionisti terzi esperti di valutazione. I titoli sono scaricati da Zurich Trend in seguito a realizzo, rimborso anticipato o per naturale scadenza. Le negoziazioni dei titoli sul mercato sono effettuate nel rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione di settore denominata MIFID.

Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una società di revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98; la società di revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).

La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti. In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'operazione persegua l'interesse dei contraenti coinvolti;
- le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano similari;
- le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;
- il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
- non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.

La Società si impegna ad informare i contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione.



AZIMUT
CAPITAL MANAGEMENT